REGOLAMENTO (CEE) N. 4258/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1989, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste, per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 3033/80 (4), in una riduzione dell'elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e, per i prodotti soggetti a dazio doganale unico, in una riduzione di tale dazio; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi in generale senza limitazioni quantitative;

considerando che la funzione positiva del sistema, nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, è stata riconosciuta dalla nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in tale sede, è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente raggiunti alla fine del 1980 e, conseguentemente, che bisognava prorogarne la durata oltre il periodo iniziale, con revisione globale del sistema nel 1990;

considerando che è opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate conformemente alle conclusioni concertate in seno alla CNUCED secondo l'intenzione manifestata, specialmente dall'insieme dei paesi che concedono preferenze, nell'ambito del suddetto comitato;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale, con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi, tra l'altro, negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) a seguito della sua applicazione;

considerando che dall'esperienza dei primi quindici anni risulta che lo schema comunitario ha corrisposto, in misura considerevole, agli obiettivi stabiliti; che è quindi opportuno mantenere le sue fondamentali caratteristiche, che consistono in una riduzione dei dazi doganali all'importazione, senza limitazione quantitativa, per taluni prodotti agricoli elencati nell'allegato II e in una riduzione dei dazi doganali, nei limiti di contingenti tariffari comunitari, per i tabacchi, il caffè solubile e le conserve d'ananas;

considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo; che è quindi opportuno esentare totalmente dai dazi doganali i prodotti agricoli, elencati nell'allegato IV, originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell'allegato V del presente regolamento;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia non è legittima la ripartizione in quote fra gli Stati membri a meno che impellenti circostanze di carattere amministrativo, tecnico o economico rendano impossibile ogni altra soluzione; che, inoltre, nei casi in cui si decide una ripartizione occorre prevedere un meccanismo per salvaguardare l'integrità della tariffa doganale comune;

considerando che nel breve lasso di tempo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è impossibile che le amministrazioni degli Stati membri creino l'infrastruttura amministrativa e tecnica necessaria per una gestione centralizzata delle quote per i prodotti agricoli di cui all'allegato I, in particolare perché è impossibile sincronizzare i programmi informatici tra gli Stati membri e la Commissione; che l'equipaggia-

(1) GU n. C 302 del 28. 11. 1988, pag. 88.
(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988.
(3) GU n. C 318 del 12. 12. 1988.
(4) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

mento tecnico disponibile per le amministrazioni varia da uno Stato membro all'altro, cosicché risulta incerto se nel breve periodo disponibile sarebbe possibile garantire una gestione efficace, sicura ed equa del regime centralizzato nel 1989; che si prevede che queste circostanze impellenti non si presenteranno nuovamente nel 1990 ed in seguito;

considerando che conviene prevedere un meccanismo di salvaguardia fissando una riserva comunitaria del 30 % con un sistema di trasferimenti automatici, dagli Stati membri alla riserva, delle parti loro assegnate, quando la riserva è stata utilizzata oltre un livello dell'80 %;

considerando che se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi interamente utilizzata, è indispensabile che gli Stati membri riversino in questa riserva la totalità delle frazioni non utilizzate della loro quota non utilizzata e ciò per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzato in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzato in altri;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari, è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza discontinuità, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che, vista la normativa sul rimborso o sullo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio [1] ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione [2], conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito dei contingenti aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate;

considerando che queste modalità di gestione richiedono collaborazione stretta e particolarmente sollecita tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all'importazione, senza limiti quantitativi, i prodotti che formano oggetto dell'allegato II, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato III, applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di «prodotti originari» è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 [3];

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che è necessario stabilire statistiche complete sulle importazioni autorizzate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti (CEE) n. 1736/75 [4] e (CEE) n. 3367/87 [5];

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative, in particolare, alla gestione delle quote contingentali attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1989 i dazi della tariffa doganale comune sono

— parzialmente o totalmente sospesi, nel quadro di contingenti globali, per i prodotti dell'allegato I;

— parzialmente o totalmente sospesi per i prodotti dell'allegato II;

— totalmente sospesi per i prodotti dell'allegato IV.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori:

— menzionati nell'allegato III, per taluni prodotti dell'allegato I e per i prodotti dell'allegato II;

(1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.
(3) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(5) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

— menzionati nell'allegato V, per i prodotti degli allegati I e IV.

3. Le preferenze concesse dal presente regolamento sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

Il beneficio dei contingenti tariffari aperti all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati, figuranti nell'allegato I, non è concesso ai prodotti originari della Cina.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito dal presente regolamento è subordinata al rispetto delle norme d'origine dei prodotti, definite dal regolamento (CEE) n. 693/88.

L'ammissione al beneficio del contingente tariffario aperto all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia flue-cured, figuranti nell'allegato I, è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità rilasciato da una delle autorità elencate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4128/87 (1).

Per i seguenti prodotti figuranti negli allegati II e IV — il pisco e il singani del codice ex 2208 90 51 e la tequila del codice 2208 90 53 della nomenclatura combinata — l'ammissione a beneficiare del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità figurante nel certificato di origine e redatto secondo la procedura definita dal regolamento (CEE) n. 693/88.

5. I contingenti tariffari e le sospensioni parziali o totali dei dazi, senza limitazione quantitativa, sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti tariffari comunitari globali

Articolo 2

I prodotti figuranti nell'allegato I sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a fianco di ciascuno di essi, nell'ambito di contingenti tariffari comunitari globali i cui quantitativi sono indicati nella colonna 5 del suddetto allegato.

Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili sui contingenti tariffari ripresi nell'allegato I.

Articolo 3

1. Una prima parte pari al 70 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell'allegato I viene ripartita tra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1989 raggiungono, per gli Stati membri, gli importi indicati nella colonna 6 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti sottoposti a contingente elencati nell'allegato I.

2. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari costituisce la riserva corrispondente, che è indicata nella colonna 5 dell'allegato I.

Articolo 4

Quando uno Stato membro ha completamente utilizzato una delle proprie quote, esso effettua un prelevamento dalla riserva conformemente alla procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 5

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 3, paragrafo 2 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo l'articolo 8.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità dei quantitativi che, a questa data, non siano stati utilizzati come previsto all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle quote loro attribuite.

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità, sui contingenti.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 1.

Le merci possono essere ammesse al beneficio di un contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 28 febbraio 1990, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1989. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 8

Se un importatore presenta in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota una dichiarazione d'immissione in libera pratica, comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto figurante nell'allegato I e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li versa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente ai quantitativi richiesti se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 9

La Commissione contabilizza i quantitativi prelevati dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento degli importi aperti. Essa assicura che il prelievo che esaurisce un contingente sia citato al saldo disponibile e a questo scopo ne precisa l'importo allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

L'esaurimento di un contingente è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

SEZIONE II

Prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune ammessi all'importazione senza limitazioni quantitative

Articolo 10

1. I prodotti figuranti nell'allegato II, originari dei paesi elencati nell'allegato III, sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi, ferma restando la percezione dei dati addizionali eventualmente applicabili.

2. I prodotti figuranti nell'allegato IV, originari dei paesi elencati nell'allegato V, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione doganale, ferma restando la percezione dei dazi addizionali eventualmente applicabili.

Articolo 11

Se la Commissione constata che l'importazione di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 10 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi doganali applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in questione nei confronti del o dei paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere adottate in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 12

1. Per garantire l'applicazione dell'articolo 11 la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Se l'azione della Commissione è stata sollecitata da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro

un massimo di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può ricorrere al Consiglio contro il provvedimento adottato dalla Commissione entro dieci giorni lavorativi dopo il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio può, a maggioranza qualificata, modificare o annullare il provvedimento.

Articolo 13

Il disposto degli articoli 11 e 12 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in base rispettivamente della politica agricola comune a titolo dell'articolo 43 del trattato e della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

SEZIONE III

Disposizioni generali

Articolo 14

Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono all'Istituto statistico delle Comunità europee i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento che hanno beneficiato delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, della Taric, devono precisare il paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 e (CEE) n. 3367/87.

Articolo 15

La Commissione si assicura che l'Istituto statistico delle Comunità europee pubblichi le situazioni annuali d'imputazione.

Articolo 16

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari preferenziali

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Importo contingenti tariffari (in tonnellate)	Prima parte	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
50.0015	ex 2008 20 51 ex 2008 20 69 ex 2008 20 71 ex 2008 20 79 ex 2008 20 91 ex 2008 20 99	Conserve di ananassi, in fette, in semifette o spirali	15 % + AD S/Z (1)	32 850 (riserva: 9 850)	BNL DK D GR E F IRL I P UK	3 230 650 9 850 40 890 180 150 1 090 50 6 870
50.0025	ex 2008 20 51 ex 2008 20 59 ex 2008 20 71 ex 2008 20 79 ex 2008 20 91 ex 2008 20 99	Conserve di ananassi non in fette, semifette o spirali	12 % + AD S/7 (1)	47 320 (riserva: 14 200)	BNL DK D GR E F IRL I P UK	3 090 770 14 510 280 2 550 1 850 190 930 80 8 870
50.0030	ex 2101 10 11	Estratti di caffè ottenuti per estrazione acquosa dal caffè torrefatto, presentati in polvere, in granuli, in pagliuzze, in tavolette o in una forma solida simile	9 %	19 200 (riserva: 5 760)	BNL DK D GR E F IRL I P UK	990 30 200 235 35 185 26 35 4 9 900
50.0040	2401 10 10 2401 20 10	Tabacchi greggi o non lavorati — tipo Virginia «flue cured»	6 % con min. di 16 ECU e max. di 27 ECU/100 kg oppure 0 % (paesi dell'allegato V)	66 950 (riserva: 20 100)	BNL DK D GR E F IRL I P UK	5 060 1 070 7 205 355 3 385 775 1 385 2 535 710 24 370
50.0050	2401 10 50 2401 10 70 2401 10 80 2401 10 90 2401 20 50 2401 20 70 2401 20 80 2401 20 90	Tabacchi greggi o non lavorati — altri, escluso il tabacco «sun cured» di tipo orientale	14 % con min. di 28 ECU e max. di 31 ECU/100 kg	20 000 (riserva: 6 000)	BNL DK D GR E F IRL I P UK	3 010 645 1 670 15 6 730 1 400 15 30 260 225

(1) Dazio addizionale sullo zucchero, da prelevarsi quando il contenuto in zucchero supera il 17 % in peso se trattasi di prodotti del codice NC ex 2008 20 51 e il 19 % del peso per prodotti del codice NC ex 2008 20 71.

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate (a) (b) (c) (d)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
(1)	(2)	(3)	(4)
52.0010	0101 19 10	Cavalli vivi Cavalli destinati alla macellazione (e)	2 %
52.0020	0101 19 90	Altri	12 %
52.0030	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni di animali della specie suina, non domestici, fresche, refrigerate o congelate	esenzione
52.0040	0206 10 99 0206 21 00 0206 29 99	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate della specie bovina	2 %
52.0050	0206 80 91 0206 90 91	della specie equina, asinina e mulesca	5 %
52.0060	0208 10 90 ex 0208 90 30	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: di selvaggina, con pelo	esenzione
52.0070	0208 20 00	Cosce di rana	
52.0080	0208 90 10	di piccioni domestici	5 %
52.0090	0208 90 90	Altri	esenzione
52.0100	0301 10 90	Pesci vivi Pesci ornamentali di mare	esenzione (**)
52.0110	0301 91 00	Trote	10 % (**)
52.0120	ex 0301 99 90	Squali Ippoglossi dell'Atlantico e ippoglossi neri	4 % (**)
52.0130	0302 11 00	Pesci, freschi o refrigerati Trote	10 % (**)
52.0140	0302 21 10	Ippoglossi neri	4 % (**)
52.0150	0302 21 30	Ippoglossi dell'Atlantico	4 % (**)
52.0160	0302 65	Squali	
52.0170	0302 70 00	Fegati, uova e lattimi	5 % (**)

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.
(b) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.
(c) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con due asterischi, originari della Groenlandia.
(d) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.
(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0180	0303 21 00	Pesci, congelati Trote	10 % (**)
52.0190 52.0200	0303 31 10 0303 31 30	Ippoglossi neri Ippoglossi dell'Atlantico	4 % (**)
52.0210	0303 75	Squali	4 % (**)
52.0220	0303 80 00	Fegati, uova e lattimi	5 % (**)
52.0230	0304 10 11 0304 20 11	Filetti di pesce ed altra carne di pesce, freschi, refrigerati o congelati di trote	10 % (**)
52.0240	ex 0304 10 99	di squali e ippoglossi dell'Atlantico o ippoglossi neri	4 % (**)
52.0250 52.0260	0304 20 61 0304 20 60 0304 20 99	di squali di ippoglossi	10 % (**)
52.0270	ex 0304 90 99	di squali di ippoglossi dell'Atlantico o ippoglossi neri	4 % (**)
52.0280 52.0290	 ex 0305 30 90 0305 59 70 0305 69 30	Pesci secchi, salati o in salamoia, non affumicati Filetti di clupeiformi spp. in salamoia Ippoglossi dell'Atlantico	10 % (**)
52.0300	0305 69 50	Salmoni	2 % (**)
52.0310	ex 0305 69 90	Clupeiformi spp. in salamoia	8 % (**)
52.0320	 0306 11 00	Crostacei Aragoste	7 % (**)
52.0330 52.0340	0306 12 0306 13 10	Astici Gamberetti	4 % (**)
52.0350	0306 13 90	Altri gamberetti	4,5 % (**)
52.0360 52.0370 52.0380	0306 14 0306 19 10 ex 0306 19 90	Granchi Gamberi Peurulles spp.	4 % (**)
52.0390	0306 21 00	Aragoste	7 %
52.0400 52.0410	0306 22 0306 23 10	Astici Gamberetti	4 % (**)
52.0420	0306 23 90	Altri gamberetti	4,5 % (**)
52.0430 52.0440	0306 24 0306 29 10	Granchi Gamberi	4 % (**)
52.0450	ex 0306 29 90	Peurulles spp.	4 % (**)
52.0460	0307 21 00 0307 29 10 0307 29 90	Conchiglie dei pellegrini ed altri molluschi	4 % (**)
52.0470	0307 31 10	Mitili (Mytilus spp.)	5,5 % (**)
52.0480	0307 31 90	Mitili (Perna spp.)	4 % (**)
52.0490	0307 39 10	Mitili (Mytilus spp.)	5,5 % (**)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0500 52.0510	0307 39 90 0307 41 0307 49 11	Mitili (Perna spp.) Seppie, calamari e calamaretti	4 % (**)
52.0520	0307 49 19	Seppie	5,5 % (**)
52.0530	0307 49 31 0307 49 33 0307 49 39 0307 49 51	Calamari e calamaretti	4 % (**)
52.0540	0307 49 71	Seppie	
52.0550	0307 49 91 0307 49 99	Calamari e calamaretti	
52.0560	0307 51 00 0307 59 10 0307 59 90 0307 91 00 0307 99 13 0307 99 19 0307 99 90	Polpi o piovre	
52.0570	0409	Miele naturale	25 %
52.0580	ex 0410	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove — Pappa reale	4 %
	ex 0410	— Altri	2 %
52.0590		Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, polveri e cascami di piume, penne e loro parti	esenzione
	0505 10 90	Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine	
52.0600	0505 90 00	Altre	
52.0610	0509 00 90	Spugne naturali di origine animale Altre	esenzione
52.0620	0602 10 90	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze Talee senza radici e marze, altre	6 %
52.0630	0602 99 30 0602 99 45 0602 99 49 0602 99 59 ex 0602 99 70 0602 99 91 ex 0602 99 99	Alberi, arbusti e arboscelli, esclusi quelli da frutto e da bosco; altre piante, talee e radici vive, escluse yucca e cactacee non piantati in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali	12 %
52.0640	ex 0602 99 70 ex 0602 99 99	Yucca e cactee, non piantati in vasi, casse, ceste, recipienti o altri imballaggi usuali	8 %
52.0650	0603 10 13	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati Garofani freschi dal 1° giugno al 31 ottobre	22 %
52.0660 52.0670	0603 10 15 ex 0603 10 29 0603 10 55 ex 0603 10 69	Orchidee e anturi	15 %
52.0680	ex 0603 90 00	Altri Fiori recisi, semplicemente essiccati	7 %
52.0690	ex 0603 90 00	Fiori e boccioli di fiori recisi, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	15 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0700		Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	7 %
	ex 0604 10 90 0604 91 10 0604 91 90	Freschi	
52.0710	ex 0604 10 90 0604 99 10	Semplicemente essiccati	2 %
52.0720	0604 99 90	Altri	14 %
52.0730	0706 90 30	Barbaforte o cren (Cochlearia armoracia)	13 %
52.0740		Altri ortaggi, freschi o refrigerati	12 %
	ex 0709 20 00	Asparagi, dal 1° ottobre al 31 gennaio	
52.0750	ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 %
52.0760	ex 0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1° gennaio al 31 marzo	
52.0770	0709 60 99	Pimenti	5 %
52.0780	ex 0709 90 70	Zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno del mese di febbraio	9 %
	ex 0709 90 90	Zucchine, dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno di febbraio	
	ex 0709 90 90	Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	
	ex 0709 90 90	Abelmosco	esenzione
52.0800		Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati	3 %
	0710 40 00	Granturco dolce	
52.0810	0710 80 59	Pimenti	5 %
52.0820	ex 0710 80 90	Abelmosco	13 %
52.0830		Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	3 %
	0711 90 30	Granturco dolce	
52.0840	0711 90 10	Pimenti	5 %
52.0850	ex 0711 90 70	Abelmosco	esenzione
	ex 0711 90 70	Germogli di bambù	6 %
52.0860		Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	6 %
	ex 0712 30 00	Funghi, esclusi i funghi di coltivazione	
52.0870	ex 0712 90 90	Barbaforte o cren (Cochlearia armoracia)	esenzione
	ex 0712 90 90	Abelmosco	7 %
52.0880		Legumi da granella secchi, sgranati anche decorticati o spezzati	2 %
	0713 10 90	Altri piselli e ceci	
	ex 0713 20 90	Altri, ad esclusione di ceci della specie Cicer arietinum	

(1)	(2)	(3)	(4)
52.0890	ex 0713 20 90 0713 31 90	Ceci della specie Cicer arietinum, non destinati alla semina	esenzione
52.0900	0713 32 90 0713 33 90 0713 39 90	Fagioli dei generi Phaseolus e Vigna, non destinati alla semina	
52.0910	0713 50 90	Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor), non destinate alla semina	3 %
	ex 0713 90 90	Altri, diversi dai piselli di Angola delle specie Cajanus cajan	
52.0920	ex 0713 90 90	Piselli di Angola delle specie «Cajanus cajan»	esenzione
52.0930		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago	esenzione
	0714 20 10	Patate dolci per alimentazione umana (e)	
52.0940	0714 90 90	Altri	
52.0950	0801 10 10 0801 10 90	Noci di cocco	esenzione
52.0960	0802 50 00	Pistacchi	esenzione
52.0970	0802 90 10	Noci di pecàn	
52.0980	0802 90 30	Noci di arec (o di betel) e noci di cola	
52.0990	0802 90 90	Altre noci	
52.1000	0803 00 90	Banane, comprese le frutta della piantaggine, essiccate	esenzione
52.1010	ex 0804 10 00	Datteri Per la trasformazione industriale, non destinati alla fabbricazione di alcole, o destinati ad essere condizionati per la vendita al dettaglio, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg (e)	8 %
52.1020	0804 40 10	Avocadi, dal 1° dicembre al 31 maggio	3,5 %
52.1030	0804 40 90	Avocàdi, dal 1° giugno al 30 novembre	6 %
52.1040	ex 0804 50 00	Guaiave e mangostani	esenzione
	ex 0804 50 00	Manghi	4 %
52.1050	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Clementine, dal 15 maggio al 15 settembre Mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, dal 15 maggio al 15 settembre	16 %
52.1060	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia var, Lumio e var. Limetta)	9,6 %
52.1070	ex 0807 10 10	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5 %
52.1080	0807 20 00	Papaie	esenzione
52.1090	0809 40 90	Prugnole	7 %
52.1100	0810 20 90 0810 30 90	Altre	5 %
52.1110	0810 40 30	Mirtilli della specie Vaccinium myrtillus	esenzione
52.1120	0810 40 50	Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»	3 %
52.1130	0810 40 90 ex 0810 90 90	Altre bacche	5 %
52.1140	0810 90 10	Kiwi	6 %

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1150	ex 0810 90 90	Frutti della rosa canina	esenzione
	ex 0810 90 90	Altre frutta a nocciolo	7 %
	ex 0810 90 90	Altre frutta	6 %
52.1160	0811 20 59	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti More di rovo o di gelso, more-lamponi	8 %
52.1170	0811 20 90	Altre bacche	6 %
52.1180	0811 90 50	Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	7 %
52.1190	0811 90 70	Frutta del Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium	2 %
52.1200	ex 0811 90 90	Cotogne	10 %
	ex 0811 90 90	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
	ex 0811 90 90	Rosa canina	esenzione
52.1210	ex 0811 20 11 ex 0811 90 10	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.1220	ex 0811 20 19 ex 0811 90 30	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.1230	0812 90 30	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Papaie	esenzione
52.1240	0812 90 40	Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus)	2 %
52.1250	ex 0812 90 90	Cotogne	4 %
	ex 0812 90 90	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0805 40 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 90 10, 0810 90 90	esenzione
52.1260	0813 10 00	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo Albicocche	5,5 %
52.1270	0813 40 30	Pere	4 %
52.1280	0813 40 50	Papaie	esenzione
52.1290	ex 0813 40 90	Tamarindi (baccelli e polpa) Rosa canina	
52.1300	0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni, fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1310	0901 11 00	Caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato	4 %
52.1320	0901 12 00	Caffè non torrefatto, decaffeinizzato	8,5 %
52.1330	0901 21 00	Caffè, torrefatto, non decaffeinizzato	11,5 %
52.1340	0901 22 00	Caffè torrefatto, decaffeinizzato	12,5 %
52.1350	0901 30 00	Bucce e pellicole di caffè	7 %
52.1360	0901 40 00	Succedanei del caffè contenenti caffè	13 %
52.1370	0902 10 00	Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	esenzione
	0902 30 00	Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg	
52.1380		Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati	3 %
	0904 11 90	Pepe, non tritato né polverizzato, diverso da quello destinato ad usi industriali	
52.1390	0904 12 00	Pepe, tritato o polverizzato	4 %
52.1400	0904 20 39	Pimenti del genere «Capsicum», o del genere «Pimenta», non tritati né polverizzati	5 %
	ex 0904 20 90	Pimenti del genere «Capsicum», tritati o polverizzati	
52.1410	ex 0904 20 90	Altri, tritati o polverizzati	4 %
52.1420	0906	Cannella e fiori di cinnamomo	esenzione
52.1430	0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	10 %
52.1440	0908 10 90	Noci moscate, altre	esenzione
	0908 20 90	Macis, tritato o polverizzato	
52.1450		Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro	esenzione
	0909 10 10	Semi di anice	
52.1460	0909 10 90	Semi di badiana	7 %
52.1470	0909 30	Semi di cumino	esenzione
	0909 40	Semi di carvi	
	0909 50	Semi di finocchio o di bacche di ginepro	
52.1480		Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie	11 %
	0910 40 13	Timo non tritato né polverizzato	
52.1490	0910 40 19	Timo tritato o polverizzato	13 %
52.1500	0910 40 90	Foglie di alloro	12 %
52.1510	0910 91 10	Altri miscugli di spezie, non tritati né polverizzati	esenzione
52.1520	0910 91 90	Tritate o polverizzate	3 %
52.1530	0910 99 91	Altre non tritate né polverizzate	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1540	0910 99 99	Tritate o polverizzate	3 %
52.1550		Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8	2 %
	1106 10 00	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713	
52.1560	1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esenzione
52.1570	ex 1106 30 90	Farine, semolini e polveri di castagne e marroni	7,5 %
52.1580	ex 1106 30 90	Altre diverse da quelle di castagne e marroni	2 %
52.1590	1211 10 00	Radici di liquirizia	esenzione
52.1600	1211 90 30	Fave tonka	
52.1610	1212 10 91	Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati	esenzione
52.1620	1212 10 99	Altri semi di carrube	6 %
52.1630	1212 20 00	Alghe	esenzione
52.1640	1212 30 00	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne	
52.1650		Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	esenzione
		Succhi ed estratti vegetali:	(*)
	1302 12 00	di liquirizia	
	1302 14 00	di piretro o di radici delle piante da rotenone	esenzione
	1302 19 30	miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	
	1302 19 91	altri medicinali	
52.1660		Sostanze pectiche, pectinati e pectati:	12 %
	ex 1302 20 10	allo stato secco, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	
52.1670	ex 1302 20 90	Altre, escluse le sostanze pectiche di mele, pere e cotogne	7 %
52.1680	1302 31 00	Agar-agar	esenzione
	1302 32 10	Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati	
52.1690		Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	esenzione
	1503 00 19	Stearina solare ed oleostearina diverse da quelle per uso industriale	
	1503 00 30	Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	
52.1700	1503 00 90	Altri	4 %
52.1710		Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	esenzione
	1504 10 10	Oli di fegato di pesci e loro frazioni aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo	
52.1720	ex 1504 20 10	Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato; frazioni solide, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %
	ex 1504 20 10	Altre frazioni solide	11 %

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1730	ex 1504 30 19	Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni, frazioni solide, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %
	ex 1504 30 19	Altre frazioni solide	11 %
52.1740	1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	esenzione
52.1750	1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	esenzione
52.1760	1507 10 10	Olio di soia e sue frazioni Olio greggio, anche depurato delle mucillagini, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1770	1511 10 10	Olio di palma e sue frazioni: Olio greggio, destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1780	1511 10 90	Altri	4 %
52.1790	1511 90 11	Altri Frazioni solide In imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	16 %
52.1800	1511 90 19	Altri	11 %
52.1810	1511 90 99	Altri	12 %
52.1820	ex 1512 11 10	Oli di cartamo e sue frazioni, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1830	1512 21 10	Olio di cotone e sue frazioni destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	
52.1840	1513 11 10	Oli di cocco (olio di copra) e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Olio greggio Destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1850	1513 11 91	In imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	18 %
52.1860	1513 11 99 1513 21 91	Altri	7 %
52.1870	1513 19 11 1513 29 11	Frazioni solide In imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	16 %
52.1880	1513 19 19 1513 29 19	Altri	11 %
52.1890	1513 19 30	Altri Destinati ad usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione — Altri oli di prodotti per l'alimentazione umana (e)	6,5 %

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.1900	1513 19 91 1513 29 50	In imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	18 %
52.1910	1513 19 99 1513 29 19	Altri	13 %
52.1920	1513 21 11	Oli di palmisti destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.1930	1513 21 19	Oli di babassù destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	
52.1940	1513 21 30	Altri presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	18 %
52.1960	1513 29 11	Altre frazioni solide presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %
52.1970	1513 29 19	Altri	11 %
52.1980	ex 1513 29 30	Altri oli di palmisti destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	6,5 %
52.2010	ex 1514 10 10	Oli di ravizzone o di senapa e loro frazioni, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.2020	1515 21 10	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni Olio di granturco e sue frazioni destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.2030	1515 30 90	Olio di ricino e sue frazioni, altri	6 %
52.2040	1515 40 00	Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni	esenzione
52.2050	1515 50 11	Olio di sesamo e sue frazioni destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.2060	1515 60 90	Olio di jojoba e sue frazioni diverso dall'olio greggio	esenzione
52.2070	1515 90 10	Oli di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	
52.2080	1515 90 40	Altri oli e loro frazioni destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e)	2,5 %
52.2090	1515 90 51	Altri oli greggi, concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	18 %
52.2100	1515 90 91	Altri, concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	
52.2110	1516 10 10	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati Grassi e oli animali e loro frazioni, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %
52.2120	1516 10 90	Altri	11 %
52.2130	1516 20 10	Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	esenzione

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2140	1516 20 91	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	16 %
52.2150	1516 20 99	Altri	11 %
52.2160	1517 90 93	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura	esenzione
52.2170	1518 00 10	Linossina	esenzione
52.2180	1518 00 31	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (e), greggi	2,5 %
52.2190		Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali	esenzione
	1519 11 00	Acido stearico	
52.2200	1519 12 00	Acido oleico	3 %
52.2210	1519 13 00	Acidi grassi del tallolio	esenzione
	1519 19 00	Altri	
	1519 20 00	Oli acidi di raffinazione	
52.2220	1519 30 00	Alcoli grassi industriali	5 %
52.2230	1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose	esenzione
52.2240		Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati	esenzione
	1521 10 90	Diverse dalle gregge	
	1521 90 10	Spermaceti, anche raffinati o colorati	
	1521 90 99	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse dalle gregge	
52.2250		Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	esenzione
	1522 00 10	Degras	
		Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
		Altri	
	1522 00 91	Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soap-stocks)	
	1522 00 99	Altre	
52.2260		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	14 %
	1602 20 10	Di fegato di oca o di anatra	
52.2270	1602 41 90		8 %
	1602 42 90	Della specie suina non domestica	
	1602 49 90		
52.2280	ex 1602 50 90	Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	17 %
52.2290	ex 1602 90 31	Selvaggina	8 %
	ex 1602 90 31	Conigli	14 %

(e) L'ammissione in questo codice NC è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni comunitarie.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2300	ex 1602 90 71 ex 1602 90 79	Altre, di ovini	18 %
	ex 1602 90 71 ex 1602 90 79	Altre, di caprini	16 %
	1602 90 99	Altre	16 %
52.2310	1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri acquatici presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg	5 %
52.2320	1603 00 30	presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore a 20 kg	esenzione
52.2330	1604 11 00	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Salmone	4 % (**)
52.2340	1604 13 90	Altri (diversi dalle sardine)	9 % (**)
52.2350	1604 14 90	Sarde (sarda spp)	18 % (**)
52.2360	1604 15 10	Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus	19 % (**)
52.2370	1604 15 90	Sgombri delle specie Scomber australasicus	9 % (**)
52.2380	1604 19 10	Salmonidi, diversi dai salmoni	4 %
52.2390	1604 19 50	Pesci della specie Orcynopsis unicolor	19 % (**)
52.2400	1604 19 91	Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	10 % (**)
52.2405	1604 19 99	Altri pesci interi o in pezzi	9 % (**)
52.2410	1604 20 10 1604 20 30	Di salmoni Di salmonidi, diversi dai salmoni	4 % (**)
52.2420	ex 1604 20 50	Sarde (sarda spp)	18 % (**)
52.2430	ex 1604 20 50	Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor	19 % (**)
	ex 1604 20 90	Altri, escluse le aringhe	9 % (**)
52.2440	1604 30 10	Caviale (uova di storioni)	12 % (**)
52.2450	1604 30 90	Succedanei del caviale	14 %
52.2460	1605 10 00 ex 1605 20 00 1605 30 00 1605 40 00 ex 1605 90 10	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati Granchi Gamberetti con l'esclusione dei gamberetti grigi del genere «Crangon spp» Astici Altri crostacei Molluschi con esclusione delle lumache di terra	6 % (**)
52.2470	1605 90 90	Altri	16 %
52.2480	1702 50 00 1702 90 10	Fruttosio e maltosio chimicamente puri	esenzione
52.2490	1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99	Gomme da masticare	2 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2500	1704 90 10	Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9 %
52.2510	1704 90 30	Cioccolato bianco	4 %
52.2520	1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99	Impasti compreso il marzapane Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse Confetti e prodotti simili confettati Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle Ottenute per compressione Altri	6 %
52.2530	1803 10	Pasta di cacao, anche sgrassata	11 %
52.2540	1804	Burro, grasso e olio di cacao	8 %
52.2550	1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9 %
52.2560	 ex 1806 10 10 ex 1806 10 30 ex 1806 10 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	3 %
52.2570	1806 20 10 1806 20 30 1806 20 50 1806 20 90 1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	9 %
52.2580	 1901 10 00 1901 20 00 ex 1901 90 90	Preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate nè comprese altrove Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 Altri	esenzione
	ex 1901 90 90	Altre preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad»	esenzione (1)

(1) Senta percezione di dazi addizionali.

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2590	ex 1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature e forme simili, esclusa quella di fecola di patate	2 %
52.2600	1904 10 10 1904 10 30 1904 10 90	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	esenzione
52.2610	1904 90 10	di riso	3 %
52.2620	1904 90 90	di altri cereali	2 %
52.2630	1905 10 00	Pane croccante detto «Knaeckebrod»	esenzione
52.2640	1905 20 10 1905 20 30 1905 20 90	Pane con spezie (panpepato)	esenzione
52.2660	1905 90 10	Pane azimo (Mazoth)	esenzione
52.2670	1905 90 20	Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	esenzione
52.2680	1905 90 30	Pane	4 %
52.2690	2001 20 00	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto e nell'acido acetico Cipolle	14 %
52.2695	2001 90 20	Pimenti del genere «Capsicum», con esclusione dei peperoni dolci	5 %
52.2700	2001 90 50 ex 2001 90 90	Funghi Altri, con esclusione dei «mixed pickles» e peperoni dolci	14 %
52.2710	2001 90 30	Granturco dolce	3 %
52.2720	ex 2001 90 90	Cuori di palma	7 %
	ex 2001 90 90	Papaia «chutney»	9 %
52.2730	2003 20 00	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico Tartufi	14 %
52.2740	2004 90 10	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati Granturco dolce	3 %
52.2750	ex 2004 90 30	Crauti	15 %
	ex 2004 90 30	Capperi	12 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2760	ex 2004 90 99	Asparagi	20 %
	ex 2004 90 99	Germogli di bambù	11 %
	ex 2004 90 99	Moringa oleifera (drumsticks)	esenzione
52.2770	2005 30 00	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati Crauti	15 %
52.2780	2004 60 00	Asparagi	20 %
52.2790	2005 80 00	Granturco dolce	3 %
52.2795	ex 2005 90 10	Pimenti del genere «Capsicum»	5 %
52.2800	2005 90 30	Capperi	12 %
52.2810	ex 2005 90 90	Germogli di bambù	11 %
	ex 2005 90 90	Moringa oleifera (drumsticks)	esenzione
52.2820	ex 2006 00 39	Frutta, scorze di frutta, piante e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) Altre, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.2830	ex 2006 00 90	Altre, diverse da quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore al 13 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 90 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.2840	ex 2007 10 90	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Altre Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0805 90 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.2850	ex 2007 91 10 ex 2007 91 30	Confetture e marmellate di agrumi Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %, escluse le marmellate di arance Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %, e inferiore o uguale al 30 %, escluse le marmellate di arance	18 %
52.2860	ex 2007 91 90	Altre, escluse le marmellate di arance	19 %
52.2870	ex 2007 99 39	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.2880	ex 2007 10 10 ex 2007 99 59	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.2890	ex 2007 99 90	Altre Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.2900	 2008 11 91 2008 11 99 ex 2008 19 10	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: Arachidi Altre, compresi i miscugli in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg, con esclusione di mandorle, noci comuni e nocciole	6 %
52.2910	ex 2008 19 10	Altre, compresi i miscugli in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg Mandorle, noci comuni e nocciole	12 % (*)
52.2920	ex 2008 19 90	Altre, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg Mandorle, noci comuni e nocciole	6 %
	ex 2008 19 90	Altre, in imballaggi immediati di contenuto non superiore ad 1 kg	11,5 % (*)
52.2930	2008 20 11	Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	10 %
52.2940	2008 20 19	Altri	10 %
52.2950	2008 20 31	Di 1 kg o meno, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	10 %
52.2960	2008 20 39	Altri	10 %
52.2970	2008 30 11 2008 30 19	Agrumi con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	25 %
52.2980	2008 30 31 2008 30 39	Altri agrumi	25 %
52.2990	2008 30 51	Con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg Segmenti di pompelmi e di pomeli	9 %
52.3000	2008 30 55	Mandarini compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	19 % (*)
52.3010	2008 30 71	Con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg Segmenti di pompelmi e di pomeli	9 %
52.3020	2008 30 75	Mandarini compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi	18 % (*)
52.3030	2008 40 11 2008 40 19 2008 40 31	Pere, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3040	2008 40 21 2008 40 29 2008 40 39	Pere, altre	25 %
52.3050	2008 50 11 2008 50 19 2008 50 51	Albicocche, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 %
52.3060	2008 50 31 2008 50 39 2008 50 59	Albicocche, altre	25 %
52.3070	2008 70 11 2008 70 19 2008 70 51	Pesche, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 %
52.3080	2008 70 31 2008 70 39 2008 70 59	Pesche, altre	25 %
52.3090	2008 80 11 2008 80 19	Fragole	25 %
52.3100	2008 80 31 2008 80 39	Fragole	25 %
52.3110	2008 91 00	Cuori di palma	7 %
52.3120	2008 92 11 2008 92 19	Miscugli	25 %
52.3130	2008 92 31 2008 92 39	Miscugli	25 %
52.3140	ex 2008 92 50	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	9 %
52.3150	ex 2008 92 71	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	7 %
52.3160	ex 2008 92 91	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	9 %
52.3170	ex 2008 92 99	Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	10 %
52.3180	2008 99 11 2008 99 19	Zenzero	10 %
52.3190	2008 99 21	Uva, avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	25 %
52.3200	2008 99 29	Altra uva	25 %

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3210	2008 99 31 2008 99 33	Altre frutta, avente tenore, in peso, di zucchero superiore al 9 %	25 %
52.3220	2008 99 35 2008 99 39	Altre, con aggiunta di alcole	25 %
52.3230	2008 99 43	Uve, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg	18 % (*)
52.3240	ex 2008 99 49	Altre, senza aggiunta di alcole Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.3250	ex 2008 99 49	Tamarinde (baccelli, polpe)	7 %
52.3260	2008 99 53	Uve	19 %
52.3265	ex 2008 99 59	Altre frutta Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	7 %
52.3270	ex 2008 99 85	Granturco	3 %
52.3280	ex 2008 99 99	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi) 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	6 %
52.3290	2009 20 11	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti Succhi di pompelmo o di pomelo	28 %
52.3300	2009 20 19	Succhi di pompelmo o di pomelo	28 %
52.3310	2009 20 91 2009 20 99	Succhi di pompelmo o di pomelo	7 %
52.3320	ex 2009 30 31 ex 2009 30 39	Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone) contenenti zuccheri addizionati Succhi di agrumi (esclusi i succhi di limone) senza zuccheri addizionati	13 % (*)
52.3340	2009 30 91 2009 30 95	Altri succhi di agrumi Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati non superiore al 30 %	14 % (*)
52.3350	ex 2009 30 99	Succhi di limette (Citrus aurantifolia var. Lumio e var. Limetta), senza zuccheri addizionati	13 % (*)
	ex 2009 30 99	Altri succhi, senza zuccheri addizionati	15 % (*)
52.3360	2009 40 30	Succhi di ananasso	17 %
52.3370	2009 40 91	Succhi di ananasso	17 %
52.3380	2009 40 93 ex 2009 40 99	Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % Succhi di ananasso senza zuccheri addizionati	17 % (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3390	ex 2009 80 31	Altre frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.3400	ex 2009 80 39	Succhi di dattero	esenzione
	ex 2009 80 39	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi datteri e fichi), 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 30 90, 0810 20 90, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.3410	ex 2009 80 80	Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
	ex 2009 80 80	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi con zuccheri addizionati esclusi succhi di albicocche e pesche	17 %
52.3420	ex 2009 80 91	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
	ex 2009 80 91	Altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	17 %
52.3430	ex 2009 80 93	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
	ex 2009 80 93	Altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	17 %
52.3440	2009 80 95 ex 2009 80 99	Succhi di altre frutta e di altri ortaggi, senza zuccheri addizionati Di frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
	ex 2009 80 99	Altri, esclusi i succhi di albicocca e di pesca	18 %
52.3450	ex 2009 90 21	Miscugli di succhi di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto Frutta delle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi fichi e ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 90	8 %
52.3460	ex 2009 90 51 ex 2009 90 51	Miscugli di succhi di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche con zuccheri addizionati	17 % (*)
52.3470	ex 2009 90 59	senza zuccheri addizionati	18 % (*)
52.3480	ex 2009 90 91	Miscugli di succhi Di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o insieme, più del 25 % di succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albiococche o di pesche, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	17 % (*)

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3490	ex 2009 90 93	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 %	17 % (*)
52.3500	ex 2009 90 99	senza zuccheri addizionati	18 % (*)
52.3510		Estratti, essenze e concentrati di caffé, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	9 %
	ex 2101 10 11 ex 2101 10 19	Essenze di caffè	
52.3520	ex 2101 20 10	Estratti, essenze e concentrati di tè o mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati	esenzione
52.3530	2101 30 19	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè Altri	2 %
	2101 30 99	Estratti, essenze e concentrati della cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè	
52.3540		Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati	8 %
	2102 10 10	Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	
52.3550	2102 10 31 2102 10 39	Lieviti di panificazione	4 %
52.3560	2102 10 90	Altri lieviti	10 %
52.3570	2102 20 11	Lieviti morti in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6 %
52.3580	2102 20 19 2102 20 90	Altri	esenzione
52.3590	2102 30 00	Lieviti in polvere preparati	3 %
52.3600		Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata	5 %
	ex 2103 10 00	Salsa di soia non a base di olio vegetale	
52.3610	ex 2103 30 00	Salse a base di purè di pomodoro	6 %
52.3620	2103 30 10	Farina di senapa	esenzione
52.3630	2103 30 90	Senapa preparata	7 %
52.3640	ex 2103 90 90	Prodotti a base di ketchup di pomodoro	
	ex 2103 90 90	Altri, escluse le salse a base di olio vegetale	5 %
52.3650	2104 10 00	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, in forma liquida, solida o in polvere	11 %
52.3660	2104 20 00	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17 %
52.3670	ex 2106 90 91	Plasma essiccato ottenuto dal sangue fresco di bovini, addizionato di citrato di sodio, di un tenore in proteine totali di almeno 73,3 % e al massimo 90 % calcolato sulla sostanza secca	esenzione
52.3680	2201 10 00	Acque minerali e acque gassate	esenzione

(1)	(2)	(3)	(4)
52.3690	2202 10 00 2202 90 10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	6 %
52.3700	2203	Birra di malto	14 %
52.3710 52.3720	ex 2208 90 51 ex 2208 90 53	Altre bevande alcoliche presentate in recipienti contenenti 2 litri o meno Tequila, Pisco e Singani	1,30 ECU per hl, per % vol. di alcole + 5 ECU per hl
52.3730	2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	esenzione (**)
52.3740	2302 50 00	Crusche, stacciature ed altri residui, di legumi	3 %
52.3750	2308 90 90	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove Altri	esenzione
52.3760	2309 10 90	Preparazioni dei tipi utilizzate per l'alimentazione degli animali altri alimenti per cani o gatti	3 %
52.3770	2309 90 10	Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	esenzione
52.3780	2309 90 99	Altri	3 %
52.3790	2402 10 00	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti	35 % (*)
52.3800	2402 20 00	Sigarette	60 % (*)
52.3810	2403 10 00	Tabacco da fumo	90 % (*)
52.3820	2403 91 00	Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»	18 % (*)
52.3830	2403 99 10	Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	45 % (*)
52.3840	2403 99 90	Altri	18 % (*)

ALLEGATO III

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048 Iugoslavia
066 Romania
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
248 Senegal
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
288 Nigeria
302 Camerun
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
330 Angola
346 Kenia
366 Mozambico
370 Madagascar
373 Maurizio
378 Zambia
382 Zimbabwe
393 Swaziland
412 Messico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
448 Cuba
449 San Cristoforo e Nevis
453 Bahamas
456 Repubblica Dominicana
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guiana
492 Suriname
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Irak
616 Iran
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Bahrein
644 Qatar
647 Emirati arabi uniti
649 Oman
662 Pakistan
664 India
669 Sri Lanka
680 Tailandia
690 Vietnam
696 Cambogia
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippine
720 Cina
728 Corea del Sud
801 Papuasia-Nuova Guinea
803 Nauru
806 Isole Salomone
815 Figi
816 Vanuatu

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

044 Gibilterra
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia
408 Saint Pierre e Miquelon
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
478 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos [Keeling], isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
808 Oceania americana (1)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
811 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico).

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO IV

Lista dei prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1 (a) (b)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
57.0010	0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
57.0020	0104 20 10	Animali vivi delle specie caprina (c)
57.0030	0106	Altri animali vivi
57.0040		Carni d'animali delle specie suina, fresche, refrigerate o congelate
	0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90	
	0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Altre carni d'animali della specie suina domestica
57.0050	0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche refrigerate o congelate
57.0060	0206 10 91 0206 10 99	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
	0206 21 00 0206 22 90 0206 29 99	Della specie bovina, fresche o refrigerate
57.0070	0206 30 90 0206 41 99 0206 49 99	Della specie suina, diverse dalle domestiche
57.0080	0206 80 91 0206 90 91	Della specie equina, asinina o mulesca
57.0090	0206 80 99 0206 90 99	Delle specie ovine o caprine
57.0100	0208	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate
		Altre carni e frattaglie, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate
57.0110	0210 11 90 0210 12 90 0210 19 90	Della specie suina, diversa da quella domestica
57.0120	0210 90 10	Di cavallo
	0210 90 20	Altre
57.0130	0210 90 49	Frattaglie della specie bovina
57.0140	0210 90 60	Frattaglie delle specie bovina e caprina
57.0150	0210 90 80	Altre frattaglie
57.0160	CAPITOLO 3	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

(a) Su riserva delle disposizioni per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la definizione della designazione delle merci non riveste che carattere indicativo, essendo il regime preferenziale delimitato dal contenuto corrispondente ai numeri di codice della NC. Dove sono indicate le voci ex davanti al codice della NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione del codice NC e dalla corrispondente descrizione presi insieme.

(b) I prodotti agricoli che beneficiano, in regime di dazio comune, dell'esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio tariffa doganale comune figurano nell'elenco soltanto a titolo indicativo.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
57.0170	0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao
57.0180	0407 00 90	Uova in guscio, diverse da quelle di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte Diverse da quelle di volatili da cortile
57.0190	0409	Miele naturale
57.0200	0410	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
57.0210	CAPITOLO 5	ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
57.0220	CAPITOLO 6	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA
57.0230	0701	Patate, fresche o refrigerate
57.0240	0706 90 30	Barbaforte o cren (Cochlearia armoracia)
57.0250	0708	Legumi da granella, sgranati o in baccello, freschi o refrigerati
57.0260	ex 0709 20 00 0709 30 00 0709 40 00 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 70 0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati Asparagi dal 1° ottobre al 31 gennaio Melanzane Sedani, esclusi i sedani-rapa Peperoni Altri Zucchine Altri
57.0270	0710 tutti i codici esclusi 0710 80 10	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore congelati
57.0280	0711 tutti i codici esclusi 0711 20 10 0711 20 90	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
57.0290	0712 10 00 0712 20 00 0712 30 00 0712 90 30 0712 90 50 ex 0712 90 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati Patate Cipolle Funghi e tartufi Pomodori Carote Altri, ad esclusione delle olive
57.0300	0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

(1)	(2)	(3)
		Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:
57.0310	0714 20 10	Patate dolci per il consumo umano (c)
57.0320	0714 90 90	Altri
57.0330	0801 10 10	Polpa disidratata di noci di cocco
57.0340	0801 10 90	Altre
57.0350	0801 20 00	Noci del Brasile
57.0360	0801 30 00	Noci di acagiù
		Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
57.0370	0802 50 00	Pistacchi
	0802 90 10	Noci di pecàn
	0802 90 30	Noci di arec (o di betel) e noci di cola
	0802 90 90	Altre
57.0380	0803 00 90	Banane, comprese le frutta della piantaggine, essiccate
		Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
57.0390	0804 10 00	Datteri
57.0400	0804 20 90	Fichi secchi
57.0410	0804 30 00	Ananassi
57.0420	0804 40 10	Avocadi, dal 1° dicembre al 31 maggio
57.0430	0804 40 90	Avocadi, dal 1° giugno al 30 novembre
57.0440	0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
		Agrumi, freschi o secchi
57.0450	ex 0805 20 10	Mandarini
	ex 0805 20 30	Monreal e satsuma dal 15 maggio al 15 settembre
	ex 0805 20 50	Mandarini e wilkings
	ex 0805 20 70	Tangerini
	ex 0805 20 90	Altri
	0805 30 90	Limette
	0805 40 00	Pompelmi e pomeli
	0805 90 00	Altri
		Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
57.0470	0807 10 10	Cocomeri
	0807 10 90	Altri
	0807 20 00	Papaie
57.0480	0809 40 90	Prugne fresche
57.0490	0810 20 90 0810 30 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 90 10 0810 90 90	Altre frutta fresche
57.0500	ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con esclusione delle fragole, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
57.0510	0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

(c) L'ammissione in questo codice della nomenclatura combinata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
57.0520	0813 escluso 0813 50 99	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo
	ex 0813 50 30 ex 0813 50 91	Miscugli, esclusivamente di noci tropicali Altri miscugli di frutta secche tropicali
57.0530	0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
57.0540	CAPITOLO 9	CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE
57.0550	1006 10 10	Riso Destinato alla semina (c)
57.0560	1105	Farina, semolino e fiocchi di patate
57.0570	1106 10 10 1106 30 10 1106 30 90	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 Farine dei legumi da granella secchi della voce 0713 Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
57.0580	1108 20 00	Inulina
57.0590	ex CAPITOLO 12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI ; PAGLIE E FORAGGI, AD ESCLUSIONE DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO E CANNE DEI NUMERI DI CODICE 1212 91 E 1212 92 00
57.0600	CAPITOLO 13	GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI
57.0610	CAPITOLO 14	MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE
57.0620	1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
57.0630	1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
57.0640	1504 escluso codice 1504 30 11	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0650	1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
57.0660	1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati ma non modificati chimicamente
57.0670	1507	Olio di soia e sue frazioni, ma non modificati chimicamente
57.0680	1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

(c) L'ammissione in questo codice della nomenclatura combinata è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(1)	(2)	(3)
57.0690	1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0700	1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0710	1513	Olio di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0720	1514	Olio di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0730	1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni anche raffinati, ma non modificati chimicamente
57.0740	1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
57.0750	1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
57.0760	1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove
57.0770	1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
57.0780	1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicinerose
57.0790	1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
57.0800		Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
	1522 00 10	Degras
	1522 00 91	Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)
	1522 00 99	Altri
57.0810		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
	1602 20 10	Di fegato d'oca o di anatra
	1602 41 90	Della specie suine, diverse dalla domestica
	1602 42 90	
	1602 49 90	
	1602 50 90	Della specie bovina
	1602 90 31	Di selvaggina o di coniglio
	1602 90 69	
	1602 90 71	
	1602 90 79	D'ovini o di caprini
	1602 90 99	
57.0820	1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
57.0830	1604	Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi succedanei preparati con uova pesce
57.0840	1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati
57.0850	1702 50 00	Fruttosio chimicamente puro

(1)	(2)	(3)
57.0860	1702 90 10	Maltosio chimicamente puro
57.0870	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
57.0880	CAPITOLO 18	CACAO E SUE PREPARAZIONI
57.0890	CAPITOLO 19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE, PRODOTTI DELLA PASTICCERIA (1)
57.0900	CAPITOLO 20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE
57.0910	ex CAPITOLO 21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE, AD ESCLUSIONE DEGLI SCIROPPI DI ZUCCHERO DEI NUMERI DI CODICE 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 E 2106 90 59
57.0920	ex CAPITOLO 22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI, AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DEI NUMERI DI CODICE DA 2204 10 11 A 2204 30 10, 2206 00 10, 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 E 2208 90 19
57.0930	2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli
57.0940	2302 50 00	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi
		Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove
57.0950	2308 90 90	Altri
		Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
57.0960	2309 10 90	
	2309 90 10	Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
	2309 90 91	Polpe di barbabietole melassate
	2309 90 99	Altri
57.0970	CAPITOLO 24	TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO, LAVORATI

(1) Senza percezione di dazi addizionali per le altre preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole, denominata «papad».

ALLEGATO V

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

224 Sudan
228 Mauritania
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Benin
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
311 São Tomé e Principe
324 Ruanda
328 Burundi
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
375 Comore
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
666 Bangladesh
667 Maldive
672 Nepal
675 Butan
676 Birmania
684 Laos
807 Tuvalu
812 Kiribati
817 Tonga
819 Samoa occidentali